PROVINCIA di VARESE

SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
Ufficio Staff
Incaricato
Rag. Graziella Crociati
Tel. 0332. 252873
Fax 0332. 252804
istituzionale@pec.provincia.va.it

Protocollo « PEC »
Classificazione 7.4.1
Segue nota protocollo n. 37365

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo e la classificazione

Varese, Lì 15.05.2013

Trasmessa mediante "PEC"

Preg.mo Sig.
SINDACO del COMUNE DI VIGGIU'
Via Roma, 10
21059 VIGGIU'
protocollo@pec.comune.viggiu'.va.it

Oggetto: trasmissione copia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160/2013.

A conclusione del procedimento inerente la Valutazione di Compatibilità di cui alla Vs. comunicazione, acquisita al protocollo in data 05.02.2013 n. 12078 si trasmette copia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 13.05.2013, avente ad oggetto "*Valutazione di Compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" relativa al "Piano di Governo del Territorio" del Comune di Viggiù*", unitamente all'allegato "A".

Con l'occasione si informa che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza al rilascio della certificazione di conformità agli standard regionali del PGT in formato digitale, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di tale certificazione, successivamente all'approvazione del PGT medesimo e prima della relativa richiesta di pubblicazione sul BURL.

Quanto prima si procederà a trasmettere la copia conforme all'originale della citata deliberazione.

Cordiali saluti

per IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mauro Sassi

***(Firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)*.**

ALD/GC

PROVINCIA di VARESE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 41325/7.4.1

Delibera n. 160

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL "PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE" RELATIVA AL "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL COMUNE DI VIGGU'.

L'anno duemilatredici addì 13 del mese di Maggio alle ore 15:30 in Varese, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale il Commissario Straordinario Ing. Dario Galli con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vito Bisanti adotta il seguente provvedimento:

E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Claudio Ceriani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18.04.2013, "Nomina Commissario Straordinario della Provincia di Varese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie ordinaria, n. 98 del 27.04.2013;

PREMESSO che nella "Relazione Previsionale e Programmatica" al bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 20.12.2011, P.V. 65, viene individuato l'obiettivo relativo alla gestione del "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e alla verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici dei comuni, nell'ambito del Programma 11 "Territorio ed Urbanistica";

DATO ATTO:

- che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 avente per oggetto: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano";
- che il piano ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RICHIAMATA la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio", la quale stabilisce che la provincia, se dotata di PTCP, esprima la valutazione di compatibilità in merito agli atti costituenti il "Piano di Governo del Territorio", di competenza comunale;

CONSIDERATO che i contenuti e i limiti della verifica/valutazione di compatibilità con il PTCP sono stabiliti dalla Legge Regionale citata e dallo stesso piano, in particolare:

- l'art. 13, "Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio", L.R. 12/2005, al comma 5 stabilisce : *"(omissis) la Provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. (omissis)*";
- l'art. 18, "Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale", L.R. 12/2005, recita: "*la valutazione di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della*

valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti". Al comma 2 individua le previsioni del PTCP che hanno efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT ed infine indica i casi di prevalenza del PTCP sui piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione.

- l'art. 15, comma 5, "Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale" dispone che: "*Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13*".
- l'art. 6, delle "Norme d'Attuazione del PTCP", disciplina gli effetti del piano;

VISTE le seguenti comunicazioni:

- la nota del Comune di Viggiù, acquisita al protocollo il 05.02.2013, n. 12078 con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità con il PTCP del Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 11.12.2012, n.43;
- la comunicazione del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese, del 11.02.2013, protocollo 13723, avente ad oggetto "Riscontro a nota 12078/2013 – valutazione di compatibilità con il PTCP degli atti costituenti il "Piano di Governo del Territorio";
- nota del Comune di Viggiù, acquisita al protocollo il 12.02.2013, n. 14281 con la quale sono stati trasmessi i documenti richiesti inerenti al PGT;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12', approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374", pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012", tra i compiti della Provincia risulta l'accertamento circa l'avvenuta espressione, da parte della Regione Lombardia, del parere sullo studio geologico (nei casi in cui è previsto);

PRESO ATTO che il suddetto parere non è stato ancora espresso;

RITENUTO comunque di dovere procedere all'espressione del parere di compatibilità, subordinando l'approvazione del PGT all'acquisizione del suddetto parere regionale;

RILEVATO che il "Piano di Governo del Territorio" definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed i contenuti del "Documento di Piano" sono definiti dall'art. 8, "Documento di Piano", L.R. 12/2005;

VISTO l'art. 112, "Norme d'Attuazione del PTCP", che detta le procedure per la valutazione di compatibilità dei piani comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Provinciale del 27.06.2007, P.V. 163, dichiarata immediatamente eseguibile, che definisce le procedure e gli adempimenti relativi alla valutazione di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", di cui all'art. 13, comma 5, L.R. 12/2005;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 34 del 21.10.2008, avente ad oggetto "Linee Guida – criteri per la documentazione minima dei PGT- approvazione";

RILEVATO che la valutazione inerente il PGT riguarda esclusivamente la compatibilità con il PTCP, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al comune;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità viene svolta dal Settore Territorio ed Urbanistica, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 30.11.2006, avente ad oggetto "Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare in materia di valutazione di compatibilità del "Piano di Governo del Territorio" e di valutazione ambientale di cui alla L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio", successivamente

modificato con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 05.07.2007, aggiornato con Decreto del Segretario Generale n. 50 del 21.04.2011, avente ad oggetto "Composizione gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi, di cui alla L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio" ed approvazione Modalità Operative e di Funzionamento" ed infine aggiornato con Decreto del Segretario Generale n. 53 del 19.04.2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale del 18.09.2012 P.V. 432, "Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Viggiù – parere sulla proposta di Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale", con la quale è stato espresso, alla luce delle considerazioni riportate nel citato documento tecnico, il seguente parere: *"si ritiene che pur a fronte di un processo di valutazione della proposta di Piano di Governo del Territorio sviluppato nel Rapporto Ambientale in maniera completa, chiara e rigorosa, la proposta di Documento di Piano non sempre risponda agli obiettivi di sostenibilità prefissi, in relazione alle criticità prodotte da alcune scelte rispetto a i temi "risorse idriche", "consumo di suolo", "reti ecologiche". Ci si riferisce in particolare agli ambiti di trasformazione ATT e ATP e, in minor misura ATR3, previsioni che si ritengono meritevoli di riconsiderazione alla luce di quanto riportato nel citato allegato tecnico"*;

DATO ATTO che è stato espresso parere motivato, da parte dell'Autorità Competente VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, con decreto del 23.10.2012;

CONSIDERATO:

- che il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato è stato attivato in data 13.02.2013;
- che con nota del 14.02.2013, prot. 15192, indirizzata al Comune di Viggiù stato comunicato l'avvio del procedimento di valutazione di compatibilità del PGT, stabilendo, quale termine per la conclusione dello stesso, il 12.06.2013;
- che in data 27.02.2013 si è svolta la riunione illustrativa del PGT;
- che in data 03.05.2013 si è concluso il confronto con il Comune di Viggiù ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5, L.R. 12/2005, che ha consentito di perfezionare i contenuti dell'istruttoria compiuta;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico, relativo alla verifica tecnica di compatibilità con il PTCP del Piano di Governo del Territorio del Comune di Viggiù, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2012;
DATO ATTO che gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali devono riferirsi a basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato (art. 3, L.R. 12/2005);

ATTESO che il presente atto è privo di riflessi finanziari;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale del 10.01.2012, P.V. 4, relativa all'approvazione ed affidamento ai dirigenti del "Piano Esecutivo di Gestione" esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014;

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49,"Pareri dei responsabili dei servizi", comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, L. 213/2012:

- parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Territorio e Urbanistica Arch. Silvio Landonio;

DELIBERA

1) DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria, contenuti nell'allegato documento tecnico (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica tecnica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" del "Piano di Governo del Territorio" del Comune di Viggiù, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2012;

2) DI RITENERE che il PGT del Comune di Viggiù, a fronte di un quadro conoscitivo che fa ben emergere i caratteri di pregio e le valenze del territorio, e di scelte di pianificazione che, in linea

generale, risultano in linea con gli obiettivi di valorizzazione e di tutela del PTCP, presenta alcune criticità rispetto a previsioni prescrittive e prevalenti della pianificazione territoriale (ambiti agricoli; rete ecologica regionale; bilancio idrico), meglio evidenziate nell'Allegato "A", nonché rispetto a indirizzi e orientamenti del PTCP;

3) DI VALUTARE COMPATIBILE con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" il "Piano di Governo del Territorio" del Comune di Viggiù, A CONDIZIONE che in sede di approvazione il Comune adegui il proprio strumento alle previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP. Per quanto attiene alle incongruenze con indirizzi e orientamenti del piano territoriale, il Comune dovrà assumere le proprie definitive e motivate determinazioni.

4) DI EVIDENZIARE inoltre al Comune che l'approvazione del PGT è comunque subordinata all'acquisizione preventiva del parere da parte della Regione Lombardia sullo studio geologico posto a corredo del PGT medesimo, tale da non incidere sul presente parere di compatibilità;

5) DI SEGNALARE al Comune l'opportunità - qualora non avesse ancora provveduto - di attivare la procedura inerente alla condivisione dei confini comunali, rimettendo al Comune stesso ogni valutazione in merito alle modalità procedurali ed alla tempistica; ciò al fine di concordare l'intero perimetro comunale con tutti i comuni limitrofi, per la realizzazione di basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato;

6) DI PRECISARE che la valutazione in oggetto riguarda esclusivamente la compatibilità con il piano provinciale, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Viggiù per lo svolgimento dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 13, commi 7 e seguenti, L.R. 12/2005;

8) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi del richiamato articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, L. 213/2012;

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, "Esecutività delle deliberazioni", comma 4, D.Lgs. 267/2000, al fine di trasmettere tempestivamente il presente atto al Comune.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vito Bisanti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dario Galli

PUBBLICAZIONE

[ ] Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal al senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al (art. 14 Legge 109/94).

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

[ ] al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

[X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA di VARESE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ex art. 7 LR 11/03/2005, n.12

VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP
ai sensi degli articoli 13 comma 5, e 15 comma 5, LR 11/03/2005, n.12

RICHIEDENTE: COMUNE DI VIGGIÙ

1 - PREMESSA

Il Comune di Viggiù con nota del 21/01/2013, in atti provinciali prot. n. 12078 del 5/02/2013, ha trasmesso la documentazione relativa al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'11/12/2012, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, di competenza di questa Provincia.

Il PGT adottato si propone come nuovo strumento della pianificazione urbanistica comunale, in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 7/6184 del 20/09/2001 e successivamente oggetto di Varianti.

Il piano è composto da Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS). La verifica tecnica di compatibilità al PTCP è stata effettuata ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 15, comma 5, della LR 11/03/2005 n. 12, pertanto, con riferimento esclusivo alla compatibilità del Documento di Piano e, per il Piano delle Regole, limitatamente a quanto attiene le modifiche recate agli ambiti agricoli di PTCP attraverso l'individuazione delle aree agricole comunali.

Poiché spetta al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano, in un quadro di unicità del processo di pianificazione, dato dalla complessa articolazione degli atti che compongono il PGT e dalla loro interazione reciproca, è stato necessario, per una lettura completa ed esaustiva del PGT, estendere l'analisi anche a tali documenti. Quanto sopra detto serve quale chiarimento al fatto che, nel seguente parere, potranno essere presenti riferimenti al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi, là dove tali riferimenti sono stati di ausilio ad una maggiore comprensione di alcune tematiche proposte nel Documento di Piano ed attuate nei documenti sopra menzionati.

2 – INQUADRAMENTO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Il DdP è composto da due volumi, Volume 1 – Quadro conoscitivo e Volume 2 – Quadro programmatico.

Mentre nel volume 1 sono illustrati i contenuti della pianificazione sovra-ordinata e sono descritti componenti e sistemi, necessari a costruire il quadro di riferimento conoscitivo per la pianificazione, nel secondo volume, oltre alla definizione dei contenuti strategici, programmatici e progettuali, è sviluppata una fase di analisi che, individuati i contenuti chiave (*highlights*) ed i principi di riferimento del PGT, si propone di delineare il "ruolo" di Viggiù:

- alla scala territoriale, per i suoi rapporti transfrontalieri con la Svizzera, per le importanti opere infrastrutturali che interessano il settore del territorio provinciale (linea ferroviaria Arcisate Stabio e secondo lotto della tangenziale) e per l'adesione al PLIS "Bevera";
- alla scala urbana, attraverso l'analisi dei tessuti che compongono il sistema insediativo, prevalentemente residenziale, distinguibile in: centro storico e nuclei di impianto rurale, zona delle ville e zone di recente edificazione a bassa e media densità, quest'ultima rintracciabile soprattutto nella frazione di Baraggia, nuclei isolati ricadenti nell'ambito agricolo boschivo che circonda i due abitati principali;

PROVINCIA di VARESE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ex art. 7 LR 11/03/2005, n.12

VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP
ai sensi degli articoli 13 comma 5, e 15 comma 5, LR 11/03/2005, n.12

RICHIEDENTE: COMUNE DI VIGGIÙ

1 - PREMESSA

Il Comune di Viggiù con nota del 21/01/2013, in atti provinciali prot. n. 12078 del 5/02/2013, ha trasmesso la documentazione relativa al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'11/12/2012, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, di competenza di questa Provincia.

Il PGT adottato si propone come nuovo strumento della pianificazione urbanistica comunale, in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 7/6184 del 20/09/2001 e successivamente oggetto di Varianti.

Il piano è composto da Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS). La verifica tecnica di compatibilità al PTCP è stata effettuata ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 15, comma 5, della LR 11/03/2005 n. 12, pertanto, con riferimento esclusivo alla compatibilità del Documento di Piano e, per il Piano delle Regole, limitatamente a quanto attiene le modifiche recate agli ambiti agricoli di PTCP attraverso l'individuazione delle aree agricole comunali.

Poiché spetta al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano, in un quadro di unicità del processo di pianificazione, dato dalla complessa articolazione degli atti che compongono il PGT e dalla loro interazione reciproca, è stato necessario, per una lettura completa ed esaustiva del PGT, estendere l'analisi anche a tali documenti. Quanto sopra detto serve quale chiarimento al fatto che, nel seguente parere, potranno essere presenti riferimenti al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi, là dove tali riferimenti sono stati di ausilio ad una maggiore comprensione di alcune tematiche proposte nel Documento di Piano ed attuate nei documenti sopra menzionati.

2 – INQUADRAMENTO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Il DdP è composto da due volumi, Volume 1 – Quadro conoscitivo e Volume 2 – Quadro programmatico.

Mentre nel volume 1 sono illustrati i contenuti della pianificazione sovra-ordinata e sono descritti componenti e sistemi, necessari a costruire il quadro di riferimento conoscitivo per la pianificazione, nel secondo volume, oltre alla definizione dei contenuti strategici, programmatici e progettuali, è sviluppata una fase di analisi che, individuati i contenuti chiave (*highlights*) ed i principi di riferimento del PGT, si propone di delineare il "ruolo" di Viggiù:

- alla scala territoriale, per i suoi rapporti transfrontalieri con la Svizzera, per le importanti opere infrastrutturali che interessano il settore del territorio provinciale (linea ferroviaria Arcisate Stabio e secondo lotto della tangenziale) e per l'adesione al PLIS "Bevera";
- alla scala urbana, attraverso l'analisi dei tessuti che compongono il sistema insediativo, prevalentemente residenziale, distinguibile in: centro storico e nuclei di impianto rurale, zona delle ville e zone di recente edificazione a bassa e media densità, quest'ultima rintracciabile soprattutto nella frazione di Baraggia, nuclei isolati ricadenti nell'ambito agricolo boschivo che circonda i due abitati principali;

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vito Bisanti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dario Galli

PUBBLICAZIONE

[ ] Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal al senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al (art. 14 Legge 109/94).

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

[ ] al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

[X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

- rispetto ai fattori ambientali, identificati nella rete ecologica regionale e provinciale, in un reticolo idrografico particolarmente articolato e caratterizzato soprattutto dalla presenza del torrente Bevera.

Il quadro programmatico prende le mosse da alcune considerazioni fondamentali:
- il grande pregio del territorio, contraddistinto da elementi di spiccato valore naturalistico (il settore montano, le aree boscate, i corsi d'acqua) ma pure da ambiti di "*semi – naturalità*", come le aree agricole, dove è ancora rintracciabile una presenza antropica in equilibrio con la componente paesaggistico ambientale e portatrice, tra l'altro di "importanti caratteri culturali e paesaggistici (musei, ville storiche)";
- l'occorrenza di dare priorità alla valorizzazione dell'esistente e delle potenzialità inespresse, con un approccio gestionale al territorio, anche nella direzione di uno sviluppo turistico;
- la necessità di intervenire sull'abitato per qualificare il centro storico, valorizzare il tessuto delle ville, governare lo sviluppo della frazione Baraggia e valutare possibilità e modalità di intervento nei nuclei spari ed isolati.

Questi i punti ed i temi in cui si articolano le previsioni il piano:
- le politiche per la residenza con azioni di densificazione (sul TURR – tessuto urbano residenziale recente), completamento e previsioni di trasformazioni;
- le politiche per l'industria con la scelta di agevolare le attività produttive esistenti, attraverso la previsione di una nuova area e norme che consentano ampliamenti ed aumenti degli indici di edificabilità a fronte di interventi di qualificazione ambientale;
- le politiche per il settore terziario ed il commercio, intese a favorire la rete di vicinato, introdurre una nuova struttura (Media Struttura di Vendita - MSV) all'interno del tessuto urbano e sviluppare la capacità ricettiva di Viggiù;
- le politiche per l'agricoltura, che si muovono all'interno di una ampia prospettiva, nella quale il sistema agricolo è considerato anche e soprattutto per il suo ruolo paesaggistico, per i suoi caratteri di naturalità diffusa, per l'azione di presidio del territorio (i "servizi ecosistemici") e per il valore identitario delle sue componenti;
- le politiche per il verde territoriale (al quale è riconosciuto anche un valore socio-culturale), volte alla tutela ed all'integrazione tra gli spazi del verde urbano e quelli del verde territoriale con l'adesione al PLIS Bevera tra le principali azioni. Fondamentale in questo senso è la definizione della Rete Ecologica Comunale (REC) che, riferendosi allo schema della rete regionale (RER) ed a quello della rete provinciale (REP) introduce nella pianificazione comunale il riconoscimento degli elementi che rafforzano le connessioni ecologiche e la biodiversità ed il principio della tutela degli elementi di valenza naturalistica alla scala comunale;
- le politiche per la cultura e il turismo, che intendono accentuare la vocazione turistica di Viggiù, a partire dal riconoscimento delle risorse esistenti, per giungere ad un effettiva azione di marketing territoriale, fondata sulla logica della "messa in rete". Il DdP propone possibili azioni di promozione per il sito UNESCO del Monte San Giorgio, la linea Cadorna, il sistema museale legato alla tradizione dei cavatori e della lavorazione della pietra ed a quella dei pompieri;
- le politiche per la mobilità che si concentrano soprattutto sulla necessità di razionalizzare la viabilità nella frazione di Baraggia.

Rispetto alle trasformazioni, il piano prevede 5 ambiti, a destinazione residenziale, per un totale di 59.745 m^2 così distribuiti:
- ATR1 e ATR2, lungo la exSP3, all'ingresso di Baraggia venendo da Viggiù centro, rispettivamente 3.430 m^2 per un volume massimo di 5.145 m^3 e 9.410 m^2 per 14.115 m^3 realizzabili;
- ATR3, sempre lungo la ex SP3 ma all'uscita di Baraggia, verso sud, area di 6.840m^2 per 6.840 m^3;
- ATR4: 8.340 m^2 per 12.510 m^3 a ovest di Baraggia;
- ATR5, immediatamente a nord del centro storico di Viggiù centro, composto da 5 aree per una superficie complessiva di 31.725 m^2, alle quali è applicato un indice perequativo di 0,2 m^3/m^2 per un volumetria totale di 6.345 m^3 da concentrare in un'unica area.

È inoltre previsto un ambito a destinazione produttiva, posto lungo la SP3dir, al confine con Clivio, area di 15.065 m^2 da destinare alla realizzazione di una APEA, per 15.065 m^2 di slp.

Il PGT prevede infine la realizzazione di una MSV all'interno del TUC, a est del centro storico di Viggiù, su un'area già edificata, di 4.630 m^2, per una slp massima di vendita di 1.500 m^2.

3 - GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE INTERNO

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e, pertanto, esclusivamente al fine dell'espressione del parere di compatibilità con il PTCP, senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Segretario Generale n. 50 del 21/04/2011 protocollo n. 39571, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PGT CON IL PTCP

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il piano delinea le proprie scelte sulla base di un'analisi che evidenzia, da un lato, l'assenza di dinamiche demografiche e socio economiche tali da motivare scelte di nuove espansioni, dall'altro, un territorio ricco di risorse ambientali, paesaggistiche e culturali da valorizzare e potenziare.

Sul sistema insediativo residenziale (con considerazioni a parte per la frazione di Baraggia), l'azione di piano è prodotta sostanzialmente da tre fattori: l'identificazione del tessuto esistente, la distinzione in "*residenziale recente*", "*ville storiche e villini con parco*" e "*aree residenziali in contesti di rilevanza paesaggistica*", la definizione di norme nel PdR che prevedono un indice It di "densificazione". Per quanto riguarda l'identificazione del TUC, ovvero la sua perimetrazione, in fase di VAS erano state rilevate alcune situazioni (soprattutto per "*aree residenziali in contesti di rilevanza paesaggistica*") in cui esso era stato dilatato fino a comprendere porzioni di ambito agricolo e/o di bosco (ambiti agricoli del PTCP e boschi del PIF della Comunità Montana del Piambello). Queste anomalie sono state corrette, ad esclusione di alcuni casi, dove sono stati identificati come tessuto residenziale (delle ville e tessuto recente) ambiti classificati dal PIF come bosco non trasformabile; si citano in particolare l'area a est di Viggiù centro, in zona via del Roccolo, un'area a nord, lungo via Sant'Elia ed un'area a ovest lungo via Cave. Nel PdR sono state inoltre previste norme (art. 28 e 30) che specificano modalità e caratteristiche degli interventi di ampliamento negli insediamenti sparsi e isolati (Baraggiola Nuova e Baraggiola Vecchia, Lucate, Bevera), tali da garantire la tutela degli spazi agricolo boschivi e dei singoli nuclei.

Per quanto riguarda invece le previsioni di trasformazione, il piano sceglie di intervenire quasi esclusivamente nella frazione di Baraggia (tranne l'ATR5), dove localizza le possibili nuove espansioni (ATR1, ATR2, ATR3, ATR4 e ATP), per "*consolidarne*" la "*struttura urbana*", integrare la rete dei servizi, razionalizzare e migliorare la rete viabilistica (si veda il paragrafo 5.3.3.2 del DdP – volume 2). Alle trasformazioni, si aggiungono un ambito assoggettato a PA localizzato di fronte alla chiesa "Centro Baraggia", per creare un nuovo spazio pubblico centrale ed un PA già approvato (2007), previsto dal PRG, rispetto ai quali si ritengono necessarie alcune osservazioni.

Entrambi i PA prevedono la realizzazione di volumi residenziali consistenti (94 abitanti nel PA approvato e 16 in quello proposto); si osserva che entrambi i piani prevedono la realizzazione di "*uno spazio pubblico centrale*", cosa questa che appare una inutile duplicazione; si osserva inoltre che il nuovo PA inciderebbe sul sistema di aree verdi a prato (terrazzato) e bosco che costituisce il corridoio del torrente Bevera, interferendo dal punto di vista percettivo (pur con la soluzione di un edificio provvisto di portico per lasciare libera la visuale), spaziale (in quanto occuperebbe aree verdi, in particolare il prato a balze e le macchie a bosco "non trasformabili" per il PIF Piambello) ed infine ecologico ambientale, in quanto ridurrebbe le superfici del corridoio connesso al corso d'acqua (corridoio che sarebbe corretto individuare nella rete ecologica comunale).

Si rileva che l'**ATR4**[1], a destinazione residenziale, così come è stato individuato, rappresenta un ampliamento dell'edificato a spese di superfici agricole (ambiti agricoli del PTCP) che, su tutto il territorio

[1] I "Criteri prestazionali" nella scheda pongono a carico dell'ambito interventi sulla mobilità, in particolare la realizzazione di un collegamento viabilistico (150 m tra via Varese – via Papetti) e un tratto di pista ciclopedonale (290 m).

di Viggiù, così come evidenziato anche dal quadro conoscitivo, possiedono elevato valore paesaggistico. Nel caso specifico, per limitare l'incidenza della trasformazione, **l'ambito deve essere ridefinito, al limite, individuando come trasformabili solo le aree che non sono condotte (si veda il paragrafo 4.6 agricoltura)**.

Altra previsione che risulta critica è quella relativa all'**ATR3**, lungo la via Varese (exSP3), al margine sud dell'abitato di Baraggia; le criticità derivanti dalla sua localizzazione erano state individuate in fase di VAS (anche dal RA). Nel PGT la previsione è stata confermata, ampliando leggermente la zona a standard, introducendo un percorso ciclabile e prevedendo un indice massimo di 1 m^3/m^2 anziché 1,5 m^3/m^2 come negli altri ambiti residenziali; la scheda introduce inoltre l'obbligo di "*oneri di qualità aggiuntivi, in termini di mitigazioni e compensazioni*" e "*l'utilizzo di tecniche e materiali adeguati a garantire una marcata sostenibilità ambientale*". Pur con queste modifiche, si ribadisce la criticità della trasformazione, che erode ambiti appartenenti al sistema degli spazi agricolo boschivi che gravitano sul reticolo idrico della Bevera e, nel caso specifico, sono anche elementi costitutivi del paesaggio in cui è collocato il nucleo di valore storico culturale della chiesetta di San Siro. L'ambito inoltre è collocato su aree declinanti verso una incisione valliva percorsa da un corso d'acqua affluente della Bevera (aree quasi interamente in classe di fattibilità geologica IIID). Le caratteristiche dell'area fanno si che essa sia stata inclusa nei confini del PLIS proposto, collocazione che rende non ammissibile la trasformazione dell'area (si veda il paragrafo 4.8 Rete Ecologica). Si invita pertanto il Comune a rivalutare le previsioni di trasformazione per questo ambito, dando priorità alla tutela paesaggistico – ambientale.

Per quanto concerne il sistema produttivo, il PGT propone un ambito di trasformazione (**ATP**) di 15.000 m^2 circa per pari slp realizzabile, come scelta strategica, "*rispondente alla volontà di insediare alcune attività produttive nel Comune, incentivando quindi la creazione di posti di lavoro sul territorio*" e che "*risponda ai migliori requisiti di progettazione eco - sostenibile*" (APEA). Le considerazioni riguardo il contesto socio-economico di riferimento sono state espresse in VAS; in questa sede si sottolineano gli aspetti legati al modello insediativo ed alla localizzazione della previsione. Riguardo alle scelte insediative, si osserva che la pianificazione di aree produttive *ex novo*, specialmente se l'obiettivo è la sostenibilità (come nel caso del modello APEA) presuppongono un quadro di riferimento alla scala sovracomunale, e ciò anche in virtù del fatto che l'obiettivo è superare la frammentazione delle zone produttive (una zona produttiva per ogni comune) per limitare il consumo di suolo, razionalizzare le reti infrastrutturali e tecnologiche, garantire l'adozione di efficaci criteri di contenimento, mitigazione e compensazione degli impatti ambientali. Si ritiene, quindi, che questa scelta di piano non sia riconducibile al quadro descritto e comporti criticità riguardanti diversi aspetti: essa interferisce con un contesto agricolo boschivo a prevalente funzione paesaggistico – ambientale, genera consumo di suolo agricolo e sottrae spazi appartenenti alla rete ecologica regionale (si evidenzia, inoltre, che l'area è in classe di fattibilità geologica IIIC – aree caratterizzate da potenziale rischio di allagamento/alluvionamento in caso di eventi meteorici eccezionali). L'area rappresenta, infatti, la porzione terminale di un corridoio di spazi aperti agricoli (si veda in proposito il successivo paragrafo 4.6), che si apre verso nord, consentendo la visuale sui rilievi del Monte Orsa e svolge dunque una funzione paesaggistica. **Tali fattori rendono critica la scelta operata. Anche qualora il fine della stessa fosse quello di individuare una porzione di territorio comunale atta all'insediamento di nuove attività artigianali, la previsione dovrebbe essere perlomeno ridefinita e ridimensionata, limitando la trasformazione alle aree che dal punto di vista paesaggistico e ambientale (si veda anche il paragrafo 4.5) appaiono meno sensibili a eventuali detrazioni, preservando tutto il "corridoio" a ovest (sino al suo limite nord rappresentato dal bosco), formatosi tra l'edificato esistente e il bosco, e individuando come ambito di trasformazione, o comunque di concentrazione edilizia, la sola porzione che si estende a est. La scheda d'ambito, inoltre, dovrebbe prevedere che, in fase attuativa, accessi e aree per parcheggi siano progettati e realizzati in coordinamento e d'intesa con il Comune di Clivio, sul cui territorio sorge un piccolo insediamento produttivo, prospiciente l'ATP di Viggiù, sul lato opposto della SP3dir.**

Si ribadisce che le forme di mitigazione e compensazione previste per gli ambiti non sembrano affrontare in maniera incisiva le problematiche, sostanziali, che la VAS evidenziava (risorse idriche, rete fognaria).

Nelle norme di attuazione degli AT si introduce la possibilità di impiegare strumenti perequativi, per la cessione delle aree per servizi e infrastrutture all'interno degli ambiti delegando alle schede la descrizione delle modalità. Nelle schede d'ambito (ad esclusione dell'ATR5) sono indicati un indice di utilizzazione territoriale minimo e massimo e la volumetria realizzabile è calcolata impiegando l'indice massimo, sull'intera superficie territoriale d'ambito, dal che si desume che è prevista una perequazione "endocomparto" per il reperimento di aree per servizi (nell'ATR5 è previsto un solo indice). Tuttavia non

risulta chiarito dalle schede quali siano le modalità per l'applicazione dell'indice massimo, legato a misure di compensazione/incentivazione. Dalla lettura del paragrafo 8.2 del DdP e dell'art. 7 del PdR si desume che sia tali misure siano legate a forme di risparmio idrico ed energetico.

Le politiche volte a rafforzare la capacità attrattiva di Viggiù in senso turistico sono in linea con gli indirizzi di PTR e PTCP; si rammenta tra l'altro che, per la presenza del Sito Unesco "Monte San Giorgio", il comune è interessato dall'obiettivo prioritario del PTR "Zone di preservazione e salvaguardia ambientale" (pertanto il PGT dovrà ottenere da Regione Lombardia il parere di competenza). Come è stato accennato, il DdP formula proposte per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ambientale del territorio ed individua azioni atte a potenziarne la capacità ricettiva (delegate alle norme del PdR): consentire attività agrituristiche nei nuclei rurali e la destinazione d'uso ricettiva nel tessuto residenziale di Viggiù centro, intravedendo in questa scelta anche una forma di sostegno agli interventi di valorizzazione sul nucleo storico e sul tessuto delle ville e dei villini.

Rispetto al sistema terziario – commerciale in senso più generale, si rileva che l'ipotesi di MSV, rispetto alla VAS, è stata ridefinita e localizzata su un'area già edificata, scongiurando così l'effetto negativo del consumo di suolo (agricolo), si riscontra che non sono state elaborate valutazioni circa gli effetti sul sistema degli esercizi di vicinato.

Si ritiene particolarmente in linea con le politiche e gli indirizzi del PTCP l'interpretazione del ruolo del sistema agricolo che circonda l'abitato, visione che conduce alla definizione di azioni coerenti; allo stesso modo, attraverso il riconoscimento del PLIS Bevera, la definizione della REC, la definizione di aree agricole di rilevanza paesaggistico ambientale (art. 29), aree agricole e boschive strategiche (art. 32 del PdR) il piano asseconda i contenuti di PTR-PPR e PTCP in tema di tutela della biodiversità. Questa considerazione vale a livello complessivo, ma fatte salve le osservazioni circa le scelte puntuali di trasformazione.

4.2 CARICO INSEDIATIVO

Il DdP evidenzia che le dinamiche demografiche e socio economiche sono tali per cui non emerge la necessità di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e per servizi *"estesi e radicali"*.

Come già evidenziato in VAS, le analisi conoscitive restituiscono un quadro in cui la ripresa della crescita, seppure contenuta, verificatasi nell'ultimo decennio è da attribuire ai flussi migratori; è evidente inoltre la tendenza all'invecchiamento della popolazione (il 12% dei residenti è maggiore di 75 anni e il 20% maggiore di 65). Da questo scenario deriva la necessità di ripensare il sistema dei servizi (per quanto ritenuto soddisfacente allo stato attuale) attribuendo maggiore peso a quelli assistenziali, per il tempo libero e culturali, piuttosto che, ad esempio, nuove scuole.

La popolazione attuale (dato dell'Ufficio Anagrafe, aggiornato al 31/03/2013) **è di 5.292 abitanti**.
Dal 2001 al 2011 il numero dei residenti è cresciuto del 5,7% circa (+ 0,57% annuo).

Poiché le azioni di piano operano su due orizzonti: la densificazione (attraverso le norme del PdR) e le nuove trasformazioni (previsioni del DdP), il dimensionamento di piano, correttamente, effettua una stima:

- degli **abitanti teorici insediabili nel TURR** - tessuto urbano di recente edificazione, che occupa il 46% del TUC. Qui il piano consente l'edificazione (si veda l'art. 36 del PdR), secondo un indice territoriale calcolato come differenza tra l'indice pertinenziale (1,2 m^3/m^2) e l'indice fondiario medio esistente (0,7 m^3/m^2); complessivamente si generano 39.012 m^3 teorici corrispondenti a 260 abitanti insediabili. Il DdP, considerando l'arco temporale di riferimento per l'attuazione del piano pari a 5 anni, stima che in tale periodo solo il 25% delle quota prevista di volume sarà effettivamente realizzata e perciò per il dimensionamento di piano considera solo 9.753 m^3, ovvero **65 abitanti teorici**;
- degli **abitanti teorici insediabili nel *"tessuto delle ville con parco e villini storici"***. Questo occupa il 26% del TUC; qui è consentito il frazionamento, l'individuazione del lotto di pertinenza secondo un indice fondiario di 0,50 m^3/m^2 e l'edificazione sulla parte restante del lotto applicando un indice fondiario di densificazione pari a 0,50 m^3/m^2 (art. 38 del PdR). Complessivamente si generano 5.580 m^3 per 37 abitanti teorici, considerati come stima massima e teorica;
- degli **abitanti teorici insediabili negli ambiti di trasformazione, pari a 299**.

Nel calcolo si sommano i **94 abitanti previsti nel PA "Baraggia" approvato e i 16 del PA "Centro Baraggia"** previsto dal PGT.

In totale si determina un carico insediativo di piano di **511 abitanti teorici previsti dunque nei 5 anni di validità del piano.** Rispetto alla popolazione residente attuale, questi corrispondono al +9,6% ovvero ad **una crescita annua del +1,92%** rispetto ad un trend dell'ultimo decennio che ha fatto registrare una percentuale di crescita dello 0,57%. Il rapporto è di 3,3, ovvero **il dimensionamento di piano presuppone un incremento della popolazione pari a circa 3 volte quello verificatosi negli ultimi anni**.

Questi calcoli evidenziano che il piano individua, in realtà, previsioni di edificazione sovradimensionate rispetto alle dinamiche rilevate sul territorio. Considerato che la percentuale di abitanti teorici derivanti complessivamente dagli interventi di densificazione e dai PA (212 abitanti) è il 41% del totale, e che il DdP dichiara di voler privilegiare gli interventi sull'esistente, si ritiene vi sia margine per un ridimensionamento. Ciò anche tenuto conto del fatto che il quadro conoscitivo rileva numeri di edifici non occupati (3,3%) e di abitazioni vuote (13,4%) abbastanza significativi, per quanto da aggiornare poiché riferiti al 2001.

4.3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Il sistema della mobilità è analizzato riportando gli schemi della rete e mediante considerazioni di carattere generale sui flussi veicolari.

Si ribadisce che, essendo in capo ai Comuni la competenza relativa al controllo dell'urbanizzazione del territorio, ricade su di essi l'onere di garantire la funzionalità della rete stradale e di valutare se l'incremento dei veicoli sulla rete produca interferenze potenzialmente pericolose, ad esempio nelle zone di intersezione e nei punti di attraversamento pedonale.

Da qui la necessità, per quanto non prescritta da norme, di verificare la sostenibilità viabilistica delle previsioni di piano.

Il documento di piano individua ambiti di trasformazione tra i quali ATP con destinazione ammessa commercio all'ingrosso e ATT con destinazione ammessa media struttura di vendita.

Utilizzando i criteri per la valutazione dei progetti di realizzazione e ampliamento di grandi strutture di vendita della Provincia di Varese è possibile calcolare **il traffico generato dall'ambito ATT (MSV) nell'ora di punta del sabato**.

Assumendo come ipotesi una struttura di vendita alimentare con slp di 1.500 m^2 (0,30 veicoli bidirezionali per ogni m^2 di slp) si ottiene un traffico, nell'ora di punta del sabato, di 450 veicoli/ora. **L'incremento di 450 veicoli nell'ora di punta del sabato, conseguente alle realizzazione della sola parte commerciale dell'ambito ATT, provocherà criticità locali alla SP9 e alla SP3, strade appartenenti al quarto livello della gerarchia stabilita dal PTCP**.

La mancata valutazione di funzionalità della rete a cura del PGT fa ora sì che il tutto sia impropriamente demandato alle singole pianificazioni attuative attraverso le quali **dovranno, anche, essere chiarite le previsioni sulle accessibilità alle edificazioni,** in particolare per l'ambito ATT.

A margine di quanto sopra si osserva quanto segue:

- i nuovi tratti stradali, la riqualificazione dei tratti esistenti e gli interventi sulle intersezioni, dovranno essere progettati secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con D.G.R. 27.09.2006, n. 8/3219;
- è opportuno indicare nel documento di piano anche la classificazione delle strade secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).

4.4 MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nella tavola PS 01 del PdS sono riportati i percorsi che interessano le aree verdi per lo sport ed i servizi quali le scuole e i luoghi di culto, proposti con l'intento di individuare una rete di collegamenti che consenta alternative all'uso dell'auto.

In linea con quanto previsto dall'10 del PTCP, che incentiva la realizzazione di una rete che coinvolga le diverse funzioni cittadine, si consiglia di individuare un collegamento anche con le aree residenziali del nucleo principale, che al momento non risulta servito.

Al tal fine, si potranno individuare percorsi ciclopedonali su strade a basso traffico veicolare (apponendo il limite di velocità a 30 km/h).

4.5 PAESAGGIO – CENTRI STORICI

La porzione di territorio comunale occupata dai rilievi è classificata come area ad elevata naturalità ai sensi dell'art. 17 del PTR; tutta la restante parte è definita di "rilevanza ambientale" ai sensi

della L.R. n. 86/1983 e s.m.i ed è sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica di cui la D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 (Decreto n. 358 del 21.06.1969).

Si ricorda che gli **strumenti attuativi (PA/PII)** della pianificazione urbanistica generale, ove riguardanti superfici ricadenti in vincolo paesaggistico, come nel caso degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, **sono soggetti al parere della Soprintendenza in merito alla loro compatibilità paesaggistica, preliminarmente alla loro adozione**[2].

Dall'analisi della documentazione emerge che, rispetto al tema della tutela dei centri storici, sia la parte relativa all'analisi che quella relativa alla norma, sono state ben sviluppate dal Piano, risultando in linea con le indicazioni del PTCP.

In particolare il Vol 1 "quadro conoscitivo" del DdP, analizza le criticità e le potenzialità del patrimonio storico architettonico e rurale e fissa le priorità per la loro salvaguardia e riqualificazione, poi dettagliatamente riprese nel Vol 2 del DdP "Quadro programmatico" e nelle tavole del PdR.

Le linee di azione assunte sono conformi a quanto indicato dal PTCP e si traducono in maniera coerente nelle norme del PdR che prevede: recupero, tutela e valorizzazione dei nuclei attraverso criteri chiari, che si propongono di restituire organicità ai nuclei e di valorizzare il patrimonio storico culturale riconoscendone il valore identitario.

Per quanto riguarda la densificazione del tessuto urbano, si richiama quanto espresso in VAS in merito a *"ville storiche e villini con parco"* (art. 38). La norma riconosce un indice volumetrico alle aree di pertinenza (0,5 m^3/m^2 da applicare nelle aree restanti rispetto a quelle asservite) a fronte di interventi di restauro e/o risanamento conservativo sull'esistente: l'obiettivo è dunque incentivare la conservazione del patrimonio esistente. Negli ambiti prossimi al centro storico di Viggiù e al confine con Saltrio, questa operazione risulta più rischiosa: la valenza di questa parte del territorio risiede proprio nella sua caratteristica di edificato diluito in una matrice di aree verdi, in molti casi di pregio. Essa è disposta a monte del centro storico, sulle pendici dei rilievi che da settore montano digradano verso la valle, fa da corona al nucleo centrale e rappresenta un elemento di soluzione di continuità con l'abitato di Saltrio.

In questo contesto risulta critica la previsione dell'ambito di trasformazione ATR5 che è posto a ridosso del nucleo storico, su terreni in forte declivio ed è costituito da 5 aree distinte, spazi verdi interclusi nell'edificato delle ville. L'ambito prevede l'applicazione di strumenti perequativi, finalizzati alla cessione al Comune delle aree da destinare alla realizzazione di una "spina verde"; i volumi previsti, pari a 6.300 m^3 circa, sono concentrati in un'unica area, alle spalle del centro storico. Come già evidenziato in VAS, questa scelta presenta più di un elemento di criticità: l'edificazione su terreni in forte pendenza (si veda anche la classe di fattibilità geologica - classe IIIa - terreni con consistenti limitazioni), pendii e balze per le quali anche PTR e PTCP prevedono indirizzi di tutela che escludano nuove concentrazioni edilizie, la sensibilità paesaggistica del contesto, mosaico di aree verdi, agricole, parchi e giardini che fa da cornice al centro storico e da transizione versi i settori collinari e montani, a maggiore valenza naturalistico – ambientale, le interferenze con la percezione del nucleo storico. La previsione è inoltre localizzata in una parte dell'abitato difficilmente accessibile; gli interventi sulle sezioni stradali, delegati alla fase di negoziazione, rappresentano, invece, un requisito indispensabile per la fattibilità della trasformazione residenziale (previsti 42 abitanti teorici). In ogni caso non appare chiaro il disegno complessivo della previsione stessa, anche rispetto alla funzionalità delle aree pubbliche, soprattutto in considerazione della loro localizzazione. Si suggerisce, pertanto, di ridefinire l'ambito, tendo conto anche di quanto riportato nel paragrafo relativo all'agricoltura in merito alle porzioni condotte, indicazioni che mettono in evidenza la valenza, anche paesaggistica, dell'attività agricola in questo contesto.

In merito alla previsione dell'ambito produttivo ATP, si rileva che esso incide su un contesto agricolo – boschivo avente una chiara funzione paesaggistico ambientale, in quanto sistema di spazi aperti verdi con visuale sui rilievi dei monti Orsa e Pravello; questa porzione di territorio possiede caratteristiche che, nella tavola della sensibilità paesaggistica (PR01), sono associate alla classe di sensibilità "elevata" (aree con funzione ambientale e di mitigazione, aventi correlazione con elementi visivi di pregio, con qualità di contesto classificata ecc.), **classe che dovrebbe perciò essere attribuita alle superfici dell'ATP in luogo di quella "media"**.

4.6 AGRICOLTURA

Si prende atto che nel PGT adottato sono state confermate tutte le previsioni di trasformazione proposte in fase di VAS, ad esclusione dell'ambito commerciale ATT, che è stato ricondotto ad "ambito agricolo d'interesse strategico".

[2] Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 17.08.1942, n. 1150, e come ribadito con sentenza TAR Lombardia, Milano, n. 6541/2007 e, successivamente, TAR Lombardia, Brescia, n. 959/2011.

Nel parere a suo tempo rilasciato in sede di VAS erano "state evidenziate criticità in ordine alla tutela degli ambiti agricoli previsti dal vigente PTCP" con riferimento agli ambiti ATP e ATR4 per il quale si riteneva opportuno un ridimensionamento, oltre alla necessità di fornire una relazione agronomica che motivasse e giustificasse le scelte effettuate e l'eventuale individuazione di aree compensative.

Si deve, pertanto, evidenziare che nella documentazione adottata e consegnata dal Comune non è presente tale relazione agronomica, unico strumento con cui il Comune avrebbe potuto sostenere le motivazioni delle scelte incidenti sulle superfici agricole.

Gli ambiti agricoli di PTCP all'interno del comune di Viggiù hanno una superficie pari a 1.756.322 m^2. Il PGT propone la trasformazione di 67.700 m^2 di ambiti agricoli, ovvero circa il 3,85%. Tale sottrazione, che effettivamente non incide particolarmente in termini quantitativi, è invece significativa se si considerano (come tra l'altro fa il DdP) i caratteri naturali e paesaggistici diffusi di questi ambiti, in particolar modo nelle aree interessate dalle due previsioni sopra citate.

Ribadendo quanto già evidenziato nella presente istruttoria, ovvero che il territorio di Viggiù offre un patrimonio agricolo ampio ma soprattutto con un valore paesaggistico rilevante e che qualsiasi trasformazione di aree naturali con vocazione agricola è da ritenersi una perdita sia in termini naturalistici che di valore identitario, si riscontra che alcune previsioni di trasformazioni risultano meno incisive e invasive rispetto al patrimonio agricolo: ATR5 (31.725 m^2), ATR1 (3.430 m^2), ATR2 (9.410 m^2), sicchè non risultano critiche.

Una considerazione particolare va comunque espressa per l'ATR5, che prevede 4 aree volte alla realizzazione di una "spina a verde" a servizio sia del NAF sia della zona residenziale a ville e un'area posta a sud di Via Ronchi da destinare a residenza. Per tale ambito, ed in particolare per l'area da destinare a "spina a verde", visto il rilevante valore paesaggistico che caratterizza l'intero comparto, si ritiene opportuno prevedere una speciale disciplina, eventualmente come "*verde pubblico con valenza agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica*", tale da consentire il mantenimento dei contratti di conduzione agricola da parte degli imprenditori che conducono alcuni dei terreni interessati dalla trasformazione. Diversamente, in un ottica di salvaguardia delle aree agricole, sarà necessario lo stralcio delle stesse dalle previsioni di trasformazione.

Sono invece confermate le criticità rappresentate dalle seguenti previsioni:

- **ATR4**: area avente una superficie di circa 8.340 m^2, inserita totalmente in ambito agricolo da ritenersi "strategico" in quanto classificato tra le "*Aree agricole principali*", identificate dal PTCP. Circa la metà dell'area (porzione ovest) è utilizzata a prato stabile per produzione di foraggio, da parte di un imprenditore agricolo ad indirizzo zootecnico. **Si ribadisce la necessità che tale l'ATR4 venga ridimensionato trasformando esclusivamente metà dell'area (porzione est) non interessata da alcuna conduzione agricola.**
- **ATP**: area avente una superficie di circa 15.065 m^2, inserita totalmente in ambito agricolo del PTCP, utilizzata a prato stabile per la produzione di foraggio, in parte condotta da imprenditori agricoli ad indirizzo cerealicolo e zootecnico. L'ambito appartiene all'ampio corridoio agricolo che si estende in direzione nord-sud tra due fasce a bosco, e ne rappresenta una porzione significativa; in questo contesto, le aree agricole svolgono anche una funzione ambientale e paesaggistica, essendo parte di un sistema di pregio naturalistico, ecologico e paesaggistico. **Su queste aree, pertanto, dovrebbe prioritariamente essere mantenuta la destinazione agricola, o almeno essere limitata l'edificazione, in modo tale da preservare quanto più possibile le superfici agricole**.

4.7 BOSCHI

Come già accennato, per lo studio e la valutazione delle risorse forestali si fa riferimento al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana del Piambello approvato con delibera di Consiglio Provinciale DCP n. 41 del 25/09/2012, il quale costituisce strumento di pianificazione sovraordinato alla pianificazione comunale.

Come rilevabile Tavola DP.01 "Tavola delle previsioni di Piano", alcuni elementi di criticità individuati nel parere espresso in fase di VAS sono stati oggetto di revisione; permangono però alcune situazioni interne al TUC cui si riscontra la presenza di porzioni di boschi "trasformabili a fini agricoli" o "non trasformabili" secondo le indicazioni del PIF.

Analogamente, vi sono porzioni di territorio identificate come aree agricole ed invece classificate dal PIF come boschi, "trasformabili a fini agricoli".

Si rileva infine che anche in corrispondenza dell'estesa area a servizi in prossimità del centro storico sono presenti boschi "non trasformabili"; ai fini della corretta valutazione ed applicazione delle indicazioni del PIF, è necessario precisare che, come indicato dalla DGR 675/2005 e s.m.i, con "trasformazione" del bosco non si intende solo il taglio di alberi, quanto piuttosto l'assegnazione di una destinazione diversa da quella forestale. Pertanto, devono essere attentamente valutati sia la natura degli interventi previsti per l'area a servizi (onde valutare se si tratti o meno di trasformazione) ed il soggetto attuatore (ai fini della classificazione quale opera pubblica).

Fermo restando le attribuzioni in materia forestale della Comunità Montana, competente territorialmente, si sottolinea che, in assenza di modifiche al PIF, le previsioni di Piano che implichino la trasformazione di bosco, sia a destinazione urbanistica sia per uso agricolo, se non conformi, possono trovare limitazione alla loro effettiva attuazione.

Per completezza si sottolinea che la trasformazione del bosco può essere effettuata solamente sulla base delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali, rilasciate dalla Comunità Montana del Piambello ai sensi della LR 12/2005 e della LR 31/2008, le quali prevedono, salvo le esclusioni previste dalle disposizioni vigenti e dal PIF, l'obbligatorietà della cosiddetta "compensazione forestale".

4.8 RETE ECOLOGICA

Si valuta positivamente, in quanto componente obbligatoria del PGT, la creazione di una Rete Ecologica Comunale (REC) che recepisce a scala locale, secondo un principio di miglior definizione, le indicazioni della rete provinciale (REP) e regionale (RER).

Riguardo le previsioni di piano sono necessarie alcune osservazioni e indicazioni, di seguito riportate.

Ambito di trasformazione ATR3 "San Siro". L'ambito ricade all'interno del perimetro del PLIS proposto nonché all'interno di un elemento si secondo livello della RER. La normativa in merito (D.G.R. n° 8/6148/2007) vieta la presenza di aree residenziali all'interno dei PLIS così come la previsione di aree trasformazione. L'AT3 inoltre si sovrappone ad una zona agricola caratterizzata da valore ecologico/paesaggistico, a vede al suo interno alcuni elementi di risorgiva. La valenza delle aree agricole è sancita anche dalla LR 31/2008, la quale riconosce il valore derivante dalla somma delle funzioni naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, che esse svolgono. In particolare l'art. 4 commi 1, 2, 3 legge sancisce che:

1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune.....

2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ambito AT3 risulta non ammissibile rispetto al PLIS proposto ai sensi della d.g.r. n. 8/6148/2007, e non coerente rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo alla RER considerata la valenza ambientale dell'area.

Area ricettiva per campeggio turistico. Premesso che questa destinazione, ai sensi della LR 15/2007, art. 51, rappresenta a tutti gli effetti una "attività ricettiva all'aria aperta", si rileva che l'area ricade all'interno di un elemento di secondo livello della RER interessando un ampio areale agricolo; richiamando le considerazioni espresse per l'AT3, la previsione di una attrezzatura ricettiva risulta non ammissibile rispetto alla presenza del PLIS, ai sensi della d.g.r. n. 8/6148/2007 e anche non coerente rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo alla RER[3].

Aree Agricole nello Stato di Fatto. L'art. 43, comma 2 bis, della LR 12/2005 prevede quanto segue: *"Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi*

[3] Si rileva inoltre che l'art. 35 del PdR, specificamente riferito a questa destinazione, prevede, tra le attività ammesse , anche quelle riconducibili al gruppo funzionale "Gf7.1", ovvero, la coltivazione dei fondi, l'allevamento e la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, attività che non risultano compatibili con quella di campeggio.

forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità...". Si invita quindi il Comune, nell'ambito del percorso di approvazione del PGT, ad applicare le disposizioni della legge regionale nelle modalità previste dalla d.g.r. 22/12/2008, n. 8/8757 "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali". A tal fine dovrebbe essere prodotta una cartografia di sovrapposizione tra le aree agricole nello stato di fatto, così come identificate dalla Regione e le previsioni di piano, per evidenziare i casi in cui dovrà essere applicato il disposto normativo.

4.9 RISORSE IDRICHE – RISCHIO IDRAULICO – ASSETTO IDROGEOLOGICO

Nell'Allegato 1 al presente parere sono espresse le considerazioni in merito allo Studio Geologico a corredo del PGT, redatte da un professionista incaricato, e sono esplicitate le integrazioni e/o modifiche necessarie (ai sensi della d.g.r. n. 9/2616/2011), ai fini dell'approvazione finale del PGT.

Bilancio idrico e valutazione consumi idrici

L'art. 95, comma 2, delle NdA del PTCP, integrato dal documento "Linee Guida - Criteri per la documentazione minima dei PGT" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale PV n. 34 del 21/10/2008, prescrive di verificare tramite apposito studio l'effettiva disponibilità della risorsa idrica e della capacità del pubblico acquedotto di soddisfare il fabbisogno idrico aggiuntivo connesso allo sviluppo insediativo ed alle relative trasformazioni previsti nel PGT. Lo studio deve sviluppare in particolare i seguenti punti:

- identificare il fabbisogno idrico indotto dall'incremento insediativo/produttivo previsto nel PGT (punto 2.1);
- effettuare l'indagine impiantistica (punto 2.2) al fine di valutare se le infrastrutture acquedottistiche esistenti sono in grado di soddisfare tale fabbisogno idrico aggiuntivo o sono invece necessari interventi di potenziamento;
- eseguire l'analisi idrogeologica al fine di valutare eventuali situazioni di deficit o surplus idrico segnalando le situazioni di particolare sofferenza (punto 2.3).

Lo studio predisposto dal Comune di Viggiù risulta carente in quanto non individua il futuro fabbisogno (medio e di punta), né dimostra compiutamente la capacità del pubblico acquedotto di soddisfarlo. Ai fini dell'approvazione del PGT, lo studio dovrà pertanto essere integrato così da risultare pienamente rispondente alle linee guida provinciali (punti 1 e 2).

Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e Concessioni al prelievo

Nella carta dei vincoli dello Studio Geologico e nella tavola 1 del DdP, l'individuazione delle ZR (zone di rispetto) è errata. In tali tavole dovranno essere recepite le seguenti ZR (o porzioni di esse) delimitate con criterio geometrico (per il pozzo cerchio di raggio 200 m e per le sorgenti porzione di cerchio di raggio 200 m delimitata a valle dall'isoipsa passante per il punto di captazione):

- sorgenti Bevera;
- sorgente del Faello del Comune di Besano
- sorgente Piamo del Comune di Besano
- pozzo Baraggia del Comune di Saltrio (ex VI.CLI.SA.)
- eventuali altre sorgenti utilizzate a servizio del pubblico acquedotto del Comune di Viggiù.

Ulteriori considerazioni

Per le aree di trasformazione e in generale per i nuovi insediamenti dovranno essere previste misure atte a favorire il risparmio idrico tra cui:

- l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per gli eventuali usi diversi dal consumo umano (irrigazione ecc);
- l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi quali frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata ecc. idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua.

Si ricorda che l'utilizzo di acque pubbliche superficiali e sotterranee è soggetto al preventivo rilascio di regolare provvedimento di Concessione da parte della Provincia di Varese, Settore Ecologia ed Energia ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 e del RD 1775/1933.

Analogamente, la realizzazione di impianti a pompa di calore con sistema "pozzo presa/pozzo resa" è soggetta alla preventiva autorizzazione all'escavazione dei pozzi ed al rilascio di concessione al

prelievo delle acque sotterranee da parte della Provincia di Varese, Settore Ecologia ed Energia, ai sensi dei medesimi disposti normativi.

Si segnala infine che, ai sensi del Regolamento Regionale per l'installazione delle sonde geotermiche in attuazione dell'art. 10, comma 5 della LR 24/2006, pubblicato sul BURL n. 9 del 05/03/2010 – 1° Supplemento Ordinario, l'eventuale installazione di sonde geotermiche è soggetta a preventiva registrazione telematica dell'impianto nel Registro Regionale delle Sonde Geotermiche. Nel caso di perforazioni di profondità superiore a 150 m dovrà essere ottenuta l'autorizzazione della Provincia di Varese, Settore Ecologia ed Energia ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale medesimo.

Recapito dei reflui

La normativa di riferimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è il DLgs 152/2006 e s.m.i., cui si affiancano i Regolamenti Regionali (RR) del 24/03/2006 (Pubblicati sul BURL n. 13 del 28/03/2006 – 1° Supplemento Ordinario) n. 3, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della LR 12/12/2003, n. 26" e n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della LR 12/12/2003, n. 26". Nell'ambito di quanto previsto da questo quadro normativo, preme ricordare quanto segue:

- in tutte le aree urbane[4] (edificate o di nuova edificazione) devono essere presenti o, se non esistenti, devono essere previste, adeguate opere di fognatura e collettamento, e tutti i fabbricati devono essere ad essi regolarmente allacciati;
- è auspicabile la realizzazione la creazione di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che consentano il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, quali:
  - avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare tracimazioni dagli scarichi di piena, con conseguenze negative anche di ordine igienico-sanitario, soprattutto in condizioni di tempo asciutto;
  - non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione di eventi meteorici importanti, attivano il rispettivo by-pass;
- gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e depurazione realizzati o previsti secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). Al fine di evitare ripercussione negative di ordine igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni di fabbricati con scarichi non allacciati a tali sistemi, fatti salvi i casi isolati, in zone non servite da pubblica fognatura, in cui gli scarichi dovranno essere regolarmente autorizzati da questa Provincia (autorità competente);
- con riferimento agli artt. 15, 16 e 17 del RR n. 3 del 24/03/2006, è necessario prevedere, attraverso il PGT o sua variante, "Aree per attrezzature di livello comunale" destinate alla realizzazione di vasche di accumulo delle acque scaricate dagli sfioratori di piena (da compiersi entro il 31/12/2016).

Si segnala che l'attuale impianto di depurazione denominato "Viggiù – Molini dell'Oglio" ha una potenzialità pari a 6.000 abitanti equivalenti. Attualmente, in riferimento al calcolo del COD in ingresso, esso serve 5.493 abitanti equivalenti, ma quelli presenti nell'agglomerato (applicando il metodologia regionale) sono 6.332 (dati riportati nell'allegato B inserito nel progetto di 1° individuazione degli agglomerati dell'ATO della Provincia di Varese approvata con Delibera del Consiglio Provinciale 27.09.2011, n. 51). **Quanto sopra fa emergere il rischio concreto di criticità, la cui soluzione va cercata introducendo nel PGT meccanismi di verifica, al fine di attuare le sue previsioni in relazione alla capacità di depurazione dell'impianto**.

Si evidenzia, infine, che il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), costituente ai sensi dell'art. 9, comma 8, LR n. 12/2005, parte integrante del Piano dei Servizi, non è incluso nella documentazione trasmessa. Esso avrebbe dovuto essere adottato assieme al PGT, pertanto, quest'ultimo dovrà essere integrato da tale strumento. Il PUGSS dovrà essere conforme a quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 6 del 15/02/2010 (pubblicato sul BURL n. 8 del 23/02/2010 – 1° Supplemento Ordinario) *"Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della LR n. 12/12/2003, n. 26, art. 37, comma 1 lett. a), art. 38 e art. 55, comma 18)"*.

Si ricorda, infine, che dopo l'approvazione del PGT e qualora ne ricorrano i presupposti, la nuova proposta di modifica dell'agglomerato, così come disposto dall'art. 4 del RR n.3/2006, dovrà essere

[4] Con la definizione "aree urbane" si intendono gli "agglomerati" di cui al Regolamento Regionale n. 3/2006 , art. 4

trasmessa, su supporto informatico, all'Autorità d'Ambito della Provincia di Varese (ATO), per l'aggiornamento della situazione degli agglomerati con le modalità previste dal citato Regolamento.

4.10 CONFINI COMUNALI

Si segnala al Comune l'opportunità - qualora non avesse ancora provveduto - di attivare la procedura inerente la condivisione dei confini comunali, con le modalità procedurali e la tempistica che dovesse valutare come più opportune; ciò al fine di concordare l'intero perimetro con tutti i Comuni limitrofi, per la realizzazione di basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato (art. 3, LR 12/2005).

Si ricorda, inoltre, la necessità di inviare la documentazione relativa agli accordi intercorsi e i nuovi perimetri concordati alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia, al fine della loro integrazione nelle basi cartografiche condivise.

5 CONFRONTO CON IL COMUNE

Quanto riportato nei paragrafi precedenti è stato oggetto di confronto con il Comune di Viggiù in data 03/05/2013.

In tale sede, il Comune ha evidenziato che:

- riguardo il bilancio idrico, prima dell'approvazione, la documentazione sarà integrata con i dati relativi allo scenario previsionale;
- provvederà all'invio in Regione dello Studio Geologico per l'ottenimento del parere relativo alla modifica del quadro dei dissesti del PAI.

In merito alle indicazioni espresse riguardo le previsioni di piano critiche o in contrasto con le indicazioni del PTCP, ha preso atto delle osservazioni formulate.

In merito alla previsione dell'area per campeggio interna al PLIS ha precisato che le norme del PdR saranno riviste in modo tale da prevedere che i servizi saranno predisposti all'interno delle strutture già esistenti nell'area identificata come "terziario ricettivo".

6 CONCLUSIONI

Si ritiene che il piano sia stato impostato in maniera coerente con un quadro conoscitivo che fa ben emergere i caratteri di pregio e le valenze del territorio di Viggiù; le scelte di pianificazione effettuate, in linea generale, si muovono nell'alveo degli indirizzi di valorizzazione e di tutela definiti dal PTCP.

Il PGT reca, tuttavia, previsioni che generano criticità, peraltro già evidenziate in VAS ma non definitivamente affrontate e risolte, quali la disponibilità idrica e l'adeguatezza delle rete di approvvigionamento idrico e dei sistemi di depurazione.

Tema rispetto al quale sono stati riscontrati elementi di contrasto con le previsioni del PTCP, è quello del consumo di suolo agricolo, in riferimento agli ambiti di trasformazione ATP e ATR4 (e, parzialmente, ATR5), previsioni per le quali dovranno essere seguite le indicazioni contenute nei paragrafi 4.1 e 4.6.

Per quanto attiene alla rete ecologica provinciale e regionale, e alle interferenze con il PLIS proposto, dovranno essere risolte le criticità segnalate al paragrafo 4.8, riguardanti la previsione dell'ambito ATR3 e dell'attrezzatura ricettiva.

Dovranno infine essere recepite le indicazioni necessarie all'adeguamento dello Studio Geologico comunale alla normativa regionale e, prima di approvare il PGT, dovrà essere ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia circa le modifiche proposte al quadro del dissesto PAI.

Varese, li 06.05.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lucia Zarini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Arch. Silvio Landonio

ALLEGATO 1

Indicazioni in merito alla componente geologica idrogeologica e sismica del PGT

Lo Studio Geologico a corredo del PGT del Comune di Viggiù costituisce aggiornamento del precedente studio, redatto ai sensi della LR 41/97. L'aggiornamento è stato redatto ai sensi della DGR 8/7374/2008 e della d.g.r. IX/2616 del 30/11/2011.

Il Comune di Viggiù non ha in itinere l'aggiornamento del quadro del dissesto PAI, benché siano state proposte variazioni al quadro del dissesto vigente, in quanto la documentazione non risulta essere stata inviata agli uffici regionali competenti. Si ricorda a codesto Comune che l'approvazione dello strumento urbanistico è vincolata dall'ottenimento di parere favorevole alle modifiche proposte al quadro del dissesto da parte della Regione Lombardia.

Di seguito si riportano alcune osservazioni allo studio geologico relativamente alla DGR 8/7374/2008 e alla DGR IX/2616/2011 (*limitatamente alla componente sismica*).

Relazione geologica

1. Il PTCP nella tavola RIS3 "Carta della pericolosità frane" e nella tavola RIS 4 "Carta della pericolosità frane di crollo" individua diverse aree a rischio frana nel territorio di Viggiù. In particolare:
   1. Tavola RIS 3: la totalità del territorio comunale è inserita in classi di pericolosità da molto bassa ad alta; l'art. 84 delle NdA (Titolo IV – Rischio) del PTCP prescrive che per le aree a pericolosità bassa, media ed alta, sia eseguito, nello studio geologico del PGT, uno studio di valutazione dello stato di pericolosità dell'area, previa attestazione dell'effettiva pericolosità. Si chiede pertanto la valutazione della pericolosità da frana secondo le indicazioni del citato Art. 84.
   2. Tavola RIS 4: sono cartografati estesi fenomeni di crollo sul versante settentrionale della dorsale Monte Orsa – Monte S. Elia, (aree cartografate come Fa nella Tavola 2 dello studio geologico). Si chiede di procedere alla verifica della pericolosità secondo i criteri dell'allegato 2 alla d.g.r. IX/2616/2011.
2. Capitolo 3 "*Analisi del rischio sismico*": l'entrata in vigore della d.g.r. IX/2616/2011 prescrive che tutti i comuni, in fase di predisposizione del PGT, adeguino i propri studi geologici alle direttive di detta d.g.r. per quanto riguarda la componente sismica: si chiede di aggiornare alla citata d.g.r. la componente sismica dello studio. In particolare si richiama l'introduzione delle due sottoclassi PSL Z2a e Z2b in sostituzione della classe Z2, l'eliminazione delle classi di pericolosità sismica (presenti solo nella d.g.r. 8/1566/2005), l'eliminazione delle zone PSL Z5 dall'elenco delle aree per le quali è previsto un approfondimento sismico.
3. Capitolo 7 "*Carta di sintesi*": nell'elenco degli elementi di sintesi sono stati introdotti le fasce di rispetto del reticolo idrico e le aree di tutela e di rispetto delle opere di captazione. Tali elementi non sono da inserire tra gli elementi di sintesi, ma tra i vincoli (dove so correttamente riportati).
4. Capitolo 8 "*Carte della fattibilità geologica delle azioni di piano*":

   Le diverse sottoclassi individuate dovrebbero richiamare gli elementi presenti nel quadro di sintesi e dei vincoli (limitatamente alle aree in dissesto PAI) al fine di una precisa ed univoca attribuzione della classe di fattibilità secondo le indicazioni della tabella 1 "*valori di ingresso*" della DGR 8/7374/2008. Deve essere pertanto rivista la suddivisione delle diverse sottoclassi facendo riferimento alla citata tabella 1.
   Le aree rappresentate nella carta dei vincoli come aree di frana e aree di esondazione e dissesto morfologico sono sottoposte a specifica regolamentazione secondo l'art. 9 delle NdA del PAI: a tali aree è necessario attribuire specifiche sottoclassi e richiamare la relativa norma di attuazione del PAI.

Tavole

La base topografica utilizzata per le tavole risulta priva di toponimi e conseguentemente di difficile lettura, sarebbe opportuna la trasposizione delle carte su una base topografica completa.

1. Tavola 2 "*Carta dei Vincoli*": le aree di salvaguardia delle sorgenti captate ad uso idropotabile tracciate con criterio geometrico devono essere chiuse, verso valle, sull'isoipsa passante per la sorgente.
2. "*Carta della pericolosità sismica locale*" e "*Carta della fattibilità delle azioni di piano*": la classe Z2 non presenta la suddivisione in Z2a e Z2b come previsto dalla d.g.r. IX/2616/2011.

3. Le aree di frana attiva (pareti sede di crollo) cartografate nella carta dei vincoli e presenti nella cartografia di inquadramento devono essere riportate anche nella Tavola 4 "*Carta della fattibilità delle azioni di piano*" e nella Tavola 5 "*Carta del dissesto*".
4. La carta di sintesi deve rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e della vulnerabilità in riferimento allo specifico fenomeno che le determina. Nella "classificazione del territorio per aree omogenee" riportata in carta si osserva una distinzione basata essenzialmente su aspetti di carattere litologico ed idrogeologico, non coerente con le linee degli indirizzi regionali e difforme da quanto proposto nella relazione tecnica. La tavola deve essere corretta introducendo come elementi distintivi dei diversi poligoni di sintesi quelli riportati nel relativo capitolo della relazione tecnica.
5. Tavola 4: la carta della fattibilità deve essere corretta sulla base delle indicazioni di cui al punto 4 delle osservazioni alla relazione geologica.
6. Deve essere prodotta la carta della fattibilità in scala 1:10.000.

Altre osservazioni

Ai sensi dell'Art. 8 comma 1, lettera c) della LR 12/2005, nel documento di piano del PGT deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio; **il documento di piano deve quindi contenere lo studio geologico nel suo complesso, ivi compreso lo studio redatto ai sensi della LR 41/97 di cui il presente studio costituisce l'aggiornamento. In fase di approvazione il Comune dovrà integrare la documentazione del PGT con lo studio geologico originario**.

Si ricorda che le Norme geologiche di piano devono essere riportate integralmente nel piano delle regole.

In tutte le schede d'ambito è necessario riportare in modo esplicito i riferimenti agli articoli relativi alle norme di carattere geologico, così come riportate nelle Norme Tecniche.